

RG 2432/ 2022

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Lavoro

Verbale di udienza nella causa promossa da:

ARENA GIACOMO elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 3/6 GENOVA presso l'avv. GALLI PAOLO che lo rappresenta per mandato in calce al ricorso

avv. GALLI PAOLO
ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 GENOVA presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di GENOVA
convenuto

Il giorno 22/08/2022 davanti al giudice monocratico dott. Stefano Grillo, assistito dal cancelliere sottoscritto, sono comparsi: l'avv. Galli per il ricorrente, l'avv. Ghia per l'Avvocatura dello Stato.

L'avv. Galli contesta le deduzioni e difese di controparte, insiste come in atti rendendosi disponibile eventualmente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati con le modalità di cui all'art. 151 c.p.c. tramite pubblicazione sul sito del Ministero convenuto.

L'avv. Ghia insiste come in memoria, anche per l'integrazione del contraddittorio.

Il Giudice

-ritenuto che, per costante giurisprudenza, *“in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto”* (Cass. n. 14914/2008; conf., ex plurimis, di recente, Cass. n. 36356/2021, secondo cui la pretesa, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza del posto, [nella specie] nell'ambito dei



trasferimenti interprovinciali, ha la natura propria di un'azione di adempimento, in quanto introdotta per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati; "...il vincolato numero dei posti disponibili ha l'effetto di comportare che, se uno di essi venga attribuito... [al ricorrente], necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato ammesso... cui esso fu infine destinato"; onde è inevitabile che la pretesa "...dia luogo ad un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente, sicché l'attribuzione di esso... [al ricorrente] non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario, nei cui riguardi pertanto la pronuncia va inevitabilmente resa"; il regolarsi dell'attribuzione dei posti sulla base di graduatorie, comporta la necessità che il contraddittorio sia esteso anche nei riguardi degli altri candidati, che non abbiano ottenuto il trasferimento pur avendolo chiesto e rispetto ai quali dovrà risultare comprovato, per l'accoglimento della domanda, titolo poziore a favore del ricorrente);

-ritenuto che l'esigenza d'integrazione del contraddittorio nei confronti dei "controinteressati" sussista altresì nei casi in cui il ricorrente richieda la tutela anticipata del proprio diritto, mediante ricorso *ex art.* 700 c.p.c.;

-considerato che dagli atti non pare allo stato emergere la circostanza della mancata copertura, all'esito della mobilità interregionale, di posti vacanti, resi disponibili ai fini della predetta mobilità interregionale dei dirigenti scolastici;

ordina

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti in graduatoria, per la mobilità interregionale, anno scolastico 2022/2023, verso la Regione Sicilia;

-vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. e la disponibilità della parte ricorrente a farsi carico della notificazione nelle dette forme;

-ritenuto che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

-ritenuto, che, alla luce di tale disposizione ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisca la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei



siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;

-visto l'art. 151 c.p.c.;

dispone

la notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza, della memoria di costituzione del MI e del presente verbale nei confronti di tutti i dirigenti, controinteressati, sebbene non nominativamente individuati, inseriti in graduatoria, per la mobilità interregionale, anno scolastico 2022/2023, verso la Regione Sicilia, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, a spese di parte ricorrente, entro il 6 settembre 2022 e per almeno 7 giorni consecutivi, indicando in premessa i seguenti dati: Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del procedimento e data della prossima udienza; estremi delle parti ricorrente e convenuta; indicazione dei controinteressati nei termini di cui sopra; a seguire il testo degli atti;

-ritenuto che occorra consentire, quindi, ai controinteressati che lo ritengano, di costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese;

dispone

il rinvio all'udienza di trattazione del **26.9.2022, ore 9.30**;

Il Cancelliere
Cristina Stuppia

Il Giudice
Stefano Grillo

